

S T U D I O L E G A L E

Lavoro -civile -amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Pec: studiolegaletomasso@pec.avvocatocassino.it

**ALL' A.N.A.C.
AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
C/O GALLERIA SCIARRA
VIA M. MINGHETTI 10- 00187 ROMA**

**All' Ispettorato per la funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it**

**ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
Via Baiamonti 25 – Roma**

**Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Frosinone**

**Alla Direzione regionale salute
e integrazione sociosanitaria Regione Lazio- dott. Urbani Andrea**

AL DIRETTORE GENERALE ASL FROSINONE Dott Arturo Cavaliere

Al Collegio Sindacale ASL di Frosinone

**Oggetto: Azienda sanitaria locale di Frosinone
conflitto di interesse tra la posizione del DIPENDENTE Dott Brusca
Vincenzo, direttore UOC amministrazione e contabilità e la carica di
Direttore amministrativo f.f. della medesima azienda perdurante dal
26 gennaio 2024 ad oggi
rapporto tra “controllore- controllato” in materia di spese e bilancio.**

**Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della Organizzazione sindacale Fials, in
persona del segretario provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, per esporre
e segnalare quanto di seguito.**

**Con la deliberazione n. 29 del 26/01/2024, recante “Dimissioni della Dott.ssa
Eleonora Di Giulio da Direttore Amministrativo aziendale e contestuale nomina del
Dottor Vincenzo Brusca Direttore Amministrativo aziendale facente funzioni della ASL
di Frosinone”, l'allora commissario straordinario della ASL di Frosinone, dott.ssa
Sabrina Pulvirenti, ha nominato quale direttore amministrativo aziendale facente
funzioni, il dott. Vincenzo Brusca, già titolare dell'incarico di Struttura Complessa
Economia e Finanze .**

**Ad oggi(a distanza di oltre un anno e mezzo) la situazione, che avrebbe dovuto avere
una durata assai limitata, è rimasta invariata.**

In ordine al quadro normativo di riferimento, occorre verificare, analizzando le funzioni che il *Dott Brusca* svolge nell'ambito dell'azienda sanitaria locale se, possa ingenerarsi una situazione di conflitto di interessi dal contestuale svolgimento dei suddetti ruoli.

Giova precisare che nel caso in esame non si rinviene la classica ipotesi di conflitto di interessi quale contrasto tra un interesse avente natura pubblicistica e un interesse avente natura privatistica, definito dalla giurisprudenza come *“una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che sia contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse pubblico funzionalizzato”* (Consiglio di Stato, sez. consultiva atti normativi, parere n. 667 del 05.03.2019).

Ciò in quanto risulta carente il requisito essenziale della fattispecie summenzionata ovvero la contestuale titolarità di interessi pubblicistici e privatistici in capo al medesimo soggetto. Il dott. Brusca, infatti, ricopre due cariche pubbliche e, pertanto, in linea teorica, il perseguimento dell'interesse pubblico non risulta pregiudicato dallo svolgimento di alcuna attività- ruolo o incarico di natura privatistica con esso in potenziale contrasto.

Nel caso in esame, occorre, invece, valutare l'eventuale sussistenza di un contrasto tra diversi interessi pubblici che si manifesta, solitamente, nel rapporto tra “controllore- controllato”.

L'azienda sanitaria locale è una pubblica amministrazione. Sono organi dell'azienda (cfr. dlgs n.502/1992) il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario che partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri obbligatori, alla formazione delle decisioni della direzione generale. parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Il direttore amministrativo, in particolare, dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. 1

Giova rammentare, poi, che il vigente atto aziendale (BURL 12/05/2022 - N. 41) (art 8.2): <<Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Azienda in conformità agli indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni del

Direttore Generale, assicura la correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto assolvimento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico. Definisce gli orientamenti operativi delle strutture assegnate al governo economico finanziario aziendale e garantisce, dal punto di vista amministrativo, lo sviluppo e l'implementazione delle reti che presiedono il sistema informatico di supporto alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di governo aziendale e promuove programmi specifici per la formazione del personale amministrativo.>>

A ben vedere, il direttore amministrativo vigila e controlla sulla redazione del bilancio aziendale che nel nostro caso è predisposto dal medesimo soggetto.

Dall'analisi suesposta, appare, altresì, evidente che il Direttore amministrativo svolge funzioni operative rispetto agli indirizzi e le politiche adottate del Direttore Generale, del quale condivide la medesima finalità pubblicistica. Gli intenti perseguiti appaiono, pertanto, convergenti. Tuttavia, residua un rapporto di alterità tra di essi per quanto concerne il controllo sulla gestione dell'azienda, cui partecipa in modo attivo il Direttore amministrativo. Infatti, la vigilanza sull'operato dell'apparato amministrativo aziendale è svolta dal dott Brusca e tale vigilanza si esplica attraverso: l'approvazione dell'atto aziendale, del bilancio annuale e del Regolamento di amministrazione e contabilità.

A ciò si aggiunga l'espresso impegno assunto e dichiarato dal Dott. Brusca, quale dipendente, di rispettare la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione e astensione, di cui alla citata disciplina degli artt. 6bis l. n. 241/90 e 6 /7 del DPR n. 62/2013, in qualsiasi ipotesi sopravvenuta in cui si manifesti un'interferenza tra i ruoli svolti e, dunque, emerga un problema di potenziale conflitto di interessi.

Risulta evidente una situazione di conflitto di interessi tra il dipendente Brusca Vincenzo, Direttore UOC Economia bilancio e la carica ricoperta di Direttore amministrativo aziendale ff.

Con la delibera n. 158, approvata nel Consiglio del 30 marzo 2022, l'Autorità Anticorruzione ha dato precise indicazioni in merito alla gestione del possibile conflitto d'interessi all'interno delle Amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all'ambito sanitario.

Ricordando che la legge 241/90 e il dPR 62/2013 prevedono obblighi dichiarativi e di astensione da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, Anac richiama espressamente le amministrazioni alla vigilanza e al rispetto dei codici di comportamento.

Spetta infatti alle amministrazioni di appartenenza vigilare, verificando l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dell'interessato, soggetto a potenziale conflitto d'interesse. Una responsabilità che, in caso di inadempienza (nel nostro caso conclamata stante il lasso di tempo decorso e la mancata richiesta e verifica di dichiarazioni dell'interessato circa insussistenza di situazioni di conflitto), comporta per i soggetti preposti conseguenze di tipo disciplinare, amministrativo-contabile, quando non anche sanzioni a livello penale.

Si chiede, pertanto, un intervento immediato e diretto per non inficiare di illegittimità ulteriori atti e provvedimenti adottati dalla ASL a fronte della suddetta situazione di palese conflitto di interessi ed anche al fine di accertare eventuali dirette responsabilità

26 giugno 2025

Il Segretario Provinciale Fials
D'Angelo Francesco



avv. Giuseppe Tomasso

